



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente**

\*\*\*\*\*

**ORDINANZA n. 173/2025 del 14/10/2025**

**OGGETTO: RIDUZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.  
VALIDITÀ: DAL 15/10/2025 AL 15/04/2026.**

**Allegati:**

**Hash:**

DET\_ORDI\_173\_2025.pdf  
EDB9E3630F52102D2BA1A4184D5ACC20752D0239DB0654B7C76F5B7A271ACB2B1FA1148896340DE91  
1B6DA3DF44C4950D7C4E44476CAC779A10F53D7A3F17E79

Determinazione n. 173 del 14/10/2025



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## ORDINANZA SINDACALE N. 173 DEL 14/10/2025

**OGGETTO:** RIDUZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.  
VALIDITÀ: DAL 15/10/2025 AL 15/04/2026

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio –  
Ambiente

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio –  
Ambiente

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

### IL SINDACO

#### Visti:

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020 che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- la D.G.R. n. XII-2634 del 24/06/2024, che rafforza le misure attuative del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del DL n.69 del 13/06/2023 e della D.G.R. n. XII1754 del 15/01/2024;

#### Preso atto che:

- il Comune di Sesto San Giovanni è inserito nella zona climatica "E" dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

#### Considerato che:

- il Comune di Sesto San Giovanni è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria ed ha approvato il Piano Aria e Clima con Determina n. 4 del 21/02/2022;
- il Comune di Sesto San Giovanni ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre ad affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

**Considerato altresì che:**

- come già accaduto nelle recenti e precedenti stagioni autunnali ed invernali, si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana, che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne, con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- durante le precedenti stagioni termiche 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020 e come da s.m.i.;

Tenuto conto che, una adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto che, le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

**Visti altresì:**

gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;

gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;

il par. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI-3502 del 05/08/2020;

**ORDINA**

**dal 15 ottobre 2025 e fino al 15 aprile 2026**

per tutti gli impianti termici, come definiti dal D.Lgs n. 48/2020, presenti sul territorio comunale le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo **di 13 ore giornaliere**, comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione **di 1°C della temperatura** dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 nell'allegato documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020", al punto 7 comma 1 lettera b), **ossia da 20° a 19°C + 2°C di tolleranza** per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia" nonché di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a); per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invece invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020 ed agli impianti termici a servizio di istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia".

**Inoltre:**

si ricorda e ribadisce che, al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici potranno essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

E, altresì,

## **ORDINA**

ai competenti organi di vigilanza, di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sesto San Giovanni [www.sestosg.net](http://www.sestosg.net) dove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì  
14/10/2025**

**Il Sindaco  
(DI STEFANO ROBERTO)  
con firma digitale**